

## BGE 15 I 744

Bundesgericht (BGE), 1889-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_15\\_I\\_744](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_15_I_744)

FR: ATF 15 I 744

IT: DTF 15 I 744

### Volltext

744 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. Vierter Abschnitt. - Quatrieme section. Staatsverträge der Schweiz mit dem Auslande. Traités de la Suisse avec l'étranger. Auslieferung. - Extradition. Vertrag mit Italien vom 22. Juli 1868. - Traité avec l'Italie du 22 Juillet 1868. 104. Sentenza del 27 dicembre 1889, nella causa d' Ayala. A. Nel novembre del 1874 diverse persone di Lodi sporgevano presso quella Procura generale una denuncia con la quale sostanzialmente esprimevano, aver esse ad istigazione di Giuseppe d' Ayala e per effetto de' suoi dolosi maneggi apposto contrariamente alla loro volontà e con loro danno, la loro firma ad una scheda d'associazione recante obbligo d'abbonamento all' opera illustrata « I capolavori della R. Pinacoteca di Torino. » Invece un processo contro il d' Ayala in base a tale denuncia, il giudice istruttore presso il Tribunale correzionale di Modena, con ordinanza dell' 8 gennaio 1877, dichiarava - sulle conformi conclusioni del P. O. l'ufficio - non farsi luogo a procedimento, e fece perche « nei maneggi messi in opera dal denunciato per indurre i denunzianti a firmare la scheda di associazione non si riscontravano quei raggi fraudolenti che son necessari a dar vita ad una tentata truffa. B. Nell'aprile del 1880, essendo pendente innanzi al tribunale di Bologna un processo contro il D' Ayala per fatti con simili a quelli come sopra denunziati, le prefate persone di Auslieferungsvertrag mit Italien. No. 745 Modena sparsero nuova querela al procuratore del Re presso quel tribunale per ottenere che si procedesse contro il D' Ayala anche per le firme a loro carpite. Riattivato, a seguito di queste querele (che per ragioni di competenza furono trasmesse al R. procuratore del tribunale locale) il processo chiuso coll' ordinanza surriferita dell' 8 gennaio 1877, il D' A. veniva rinviato davanti al tribunale correzionale di Modena, il quale, partendo dal concetto che l'ordinanza non dipendesse da inesistenza di reato e fosse passata in cosa giudicata e che le nuove denunce posteriori non somministrassero alcun elemento ulteriore che potesse paralizzare l'ordinanza stessa, - con sentenza contumaciale del 13 giugno 1882 dichiarava di ricapò non farsi luogo a procedimento. C. Appellatosene il Pubblico Ministero, « la Corte correzionale d' Appello di Modena riteneva » non essere le ordinanze di non luogo emesse nel corso dell'istruttoria per inesistenza di reato, esse di ostacolo alla riapertura del processo quando sopravvengano nuove prove preordinate a stabilire gli elementi sostanziali del reato di cui si tratti, - avere l'ordinanza stessa perduta ogni sua giuridica importanza di fronte alla successiva istruttoria ed agli elementi in essa raccolti, e doversi supplire al vuoto lasciato da quella, analizzando i risultati delle raccolte prove onde chiarire se realmente l'imputato si sia reso colpevole dei reati che gli si ascrivono. Epperò con sentenza 13 settembre 1882, confermata il 30 successivo dicembre dalla Corte di Cassazione di Torino, - premesso che « realmente i maneggi usati dall' appellato » avevano tutti i caratteri di un artificio doloso col quale si « sorprese ed inganno l'altrui buona fede per esigere un' obbligazione alla quale le parti lese non si sarebbero altrimenti sottoposte, » fatta applicazione degli art. 625 a 630 e 112 del cod. pen. « perche le singole obbligazioni colla » truffa carpite avevano un

valore maggiore di L. 500 » e scartata la reeivitä - essa condannava il D'Ayala contumacialmente « alla pena del careere per anni 7 e mesi 6, » alla multa ( convertibile in careere nel caso d'insolvenza) di 746 A. Staatsrchtliche Entscheidungen. IV. Abschnitt. Staatsverträge. >> L. 300 per ciascuno degli stessi reati e eosl. alla multa » complessiva di L. 1800, all'indennizzo dei danni verso le » parti lese e nelle spese del giudizio, diehiarando ehe in » forza del R. decreto d'amnistia 19 gennaio 1878 la pena » del careere come sopra applicata veniva ridotta di 6 mesi » per ogni reato, per cui rinnne circoseritta a 4 anni e » mesi 6. » D. Saputosi dal Governo italiano ehe il D' Ayala si era dap- poi rifugiato a Lugano, la sua Legazione in Berna ne ehie- deva la careerazione provvisoria e, - conseguita questa il 30 novembre. - la estradizione, in virtu dell' art. 2, N° 12 del relativo ti'.attato 22 luglio 1868. Vi si opponeva il D'Ayala, esponendo verbalmente dap- prima e poseia eon memoria 5 andante dicembre dei signori avvocati Censi e Vegezzi al Consiglio federale : non essere lecito d'interpretare in modo estensivo un trattato di estra- dizione per farne delle applicazioni analogetiehe ; non essere leeito soprattutto di desumere il valore di una truffä, eec. dalla semplice affermazione della parte denuneiante ehe si diee lesa; essere in eonereto la pretesa frode rimasta senza risultato e risolversi il valore dell'imputazione in zero. Non potersi in seondo luogo sommare insieme, per raggiungere il valore preseritto, il valore accertato di pfü reati eommessi a danno di pfü peisone. Opporvisi il testo stesso del trattato italo-svizzero e la pratica del Tribunale federale, il quale eon suo giudieato 29 marzo 1879 nella eausa Crivelli ha stabilito chiaramente e tassativamente ehe, trattandosi di due imputazioni cli fri 1000 l'una e di fri 657 l'altra a danno dell'identica persona, nessuna di esse sorpassa da sola la cifra di fri 1000 dal trattato voluta. Conformemente all' art. 58 della legge 27 giugno 187 4 sulla organizzazione giudiziaria f ederale, il Consiglio federale ha quindi eon suo ufficio del 19 corrente mese trasmesso pel relativo giudizio l'ineartamento della vertenza a questa Corte. Prernessi in f atto ed in diritto i seguenti ragioncirnenti : 1° La presentata domanda di estradizione soddisfa indub- Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 104. 747 biamente alla condizione formale posta dall' art. 7 del trat- tato fra Ia Svizzera e l'Italia per la reciprnca estradizione dei delinquenti, poiche vien eorredata da « una sentenza di eon- danna (in contumacia) indicante la natura e la gravita dei fatti eontro cui fu mossa azione, eome anehe le disposizioni penali applicabili a questi fatti. » D'altra parte e paciefico in atti ehe i reati a ragion dei quali il D'Ayala fu eondannato e la sua estradizione e ehiesta rientrano nella eategoria delle infrazioni alle leggi penali ehe obbligano lo Stato richiesto, giusta l'art. 2° del trattato, ad aeordare l' estradizione. Contestata e invece l'applicabilita del Trattato al ricorrente per efo ehe il valore degli oggetti estorti con ognuno dei delitti aseritti ad opera sua non raggiunge il minimo tassati- vamente voluto dal trattato medesin10 nel eapoverso ehe accompagna il N° 12 del prefato artieolo 2°. 2° A\_ sostegno di questa sua obiezione il rieorrente invoca la giurisprudenza gia sancita da questa stessa Corte nella sentenza 29 marzo 1879 (Racc. off. V, p. 71), con la quale si e rifiutata l'extradizione di eerto Crivelli, condannato a due ed a tre anni di careere, ecc., per titolo di appropriazione inlebita e di truffa, pel motivo ehe non si potevano aeumu- lare le due somme cli L. 1000 e L. 657, rappresentanti il valore di ciascuno di detti reati, onde ottenere un tutto eeee- dente il limite dei mille franchi determinato dal trattato. Stando in fatto il richiamato preeedente, rimane a vedere se le condizioni giuridiche del medesimo si attaglino vera- mente a quelle del easo di cui si tratta nella presente speie, eppero se torni lecito di applicare a questo la medesima adottata eome sopra in quello. E la questione vuol essere risolta nel senso affermativo. E bensl vero ehe per respingere la clomanda d'extradizione formolata nel 1879 eontro il Crivelli il tribunale federale ha fatto eapo segnatamente al riflesso ehe i due delitti

attribuiti all' individuo requisito rivestivano caratteri essenzialmente diversi ed erano anche stati puniti con diverse pene, quando invece - in concreto - si tratta di una stessa specie di reato commesso verso più persone. Ma il divario fra i due casi è più specioso che reale. In sostanza, difatti, si hanno anche nel secondo come nel primo più reati che furono trattati come tali singolarmente dal magistrato italiano e che vogliono esserlo altresì di fronte al testo della disposizione in discorso del trattato svizzero-italiano. Tanto è vero che la sentenza di condanna su cui poggia la domanda d'extradizione parla, nel suo dispositivo, di una multa di 300 L. inflitta a ciascuno degli stessi reati attribuiti al D'Ayala, riduce - in virtù del decreto d'amnistia - di sei mesi per ogni reato la pena del carcere contro di lui pronunciata e fa esplicito appello all' articolo 630 del codice penale (italiano) secondo il quale per ogni delitto il valore della obbligazione carpire deve oltrepassare le 500 L., trattando così le varie azioni delittuose del prevenuto non come un unico delitto composto o continuato, ma come costituenti altrettanti singoli reati da reprimersi con singole pene. Il trattato poi non distingue al ripeto capoverso del N° 12 dell' art. 2° fra delitti di specie diversa puniti con diversa pena, ma richiede indistintamente per tutte e singole le infrazioni contemplate in detto numero 12 l'estremo del valore eccedente i franchi mille. Sta quindi l'analogia del caso presente con quello giudicato dal Tribunale federale il 29 marzo 1879 nel senso della inammissibilità della emulazione dei valori estorti dalla stessa persona con più delitti per raggiungere quello richiesto come sopra dal trattato in discorso e l'obbiezione avanzata dal ricorrente appare quindi in massima come fondata. 3° Un dubbio potrebbe forse nascere di fronte ad una tra le infrazioni aseritte ad opera del ricorrente. Mentre difatti rispetto agli altri cinque denunzianti, la sentenza della Corte d'appello di Viodena constatò avere il D'Ayala carpito loro la firma ad una scheda d'associazione all' opera « I capolavori della R. Pinacoteca di Torino » per un importo superiore a L. 800, riguardo al sesto dei medesimi (Incerti cav. Anselmo) essa parla di un danno di oltre L. 1000 che gli sarebbe derivato del fatto di essersi lasciato carpire anch' egli l'identica obbligazione. D'onde il quesito, se l'extradizione non debba Auslieferungsvertrag mit Italien. N° 104. 749 concedersi almeno per questo singolo fatto delittuoso, rispetto al quale la presentata domanda risponderebbe invero all' estremo più sopra discusso del « valore dell'oggetto estorto. » Senonché la surriferita allusione al « danno di oltre L. 1000 » che avrebbe subito il denunziante Incerti si trova soltanto nell' inizio della sentenza di condanna, che la Corte d' Appello ha desunto dall' atto di accusa, non è invece ripetuta nel corpo stesso della sentenza e precisamente nel riassunto dei fatti che la Corte ha costruito essa medesima a fondamento del proprio giudizio e che deve ritenersi fare stato e regola eziandio per la decisione da proferire nella presente sede. Conseguentemente, il Tribunale federale pronuncia: L'extradizione del detenuto Giuseppe fu Giuseppe D'Ayala, di Milazzo, non è accordata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.